

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 714

DEL 01/03/2011

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2007. Rigetto ricorso gerarchico ditta Tedde Andrea (C.F. TDDNDR69R20I271M).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis. Fb "miglioramento del benessere degli animali", annualità 2007;
- PREMESSO** che in data 21/05/2006 la Ditta Tedde Andrea ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura per 30 UBA;
- PREMESSO** che la ditta ha presentato domanda di conferma per l'annualità 2007 in data 20/07/2007 chiedendo a premio 30 UBA; Tuttavia, alla data del 13/02/2008 la BDN certificava la presenza in azienda di 192 capi adulti, pari a UBA 28,80;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 714

DEL 01/03/2011

PREMESSO che la Ditta ha presentato domanda di conferma impegno anche per l'annualità 2008, richiedendo a premio 30 UBA. Viceversa alla data del 12/03/2008 la BDN certificava 173 capi adulti, pari a UBA 25,95;

PREMESSO che in data 29/05/2009 il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento di decadenza parziale per aver ridotto il numero di UBA rispetto all'impegno iniziale. Alla ditta venivano assegnati 15 giorni dalla notifica del provvedimento per presentare memorie e/o opposizioni scritte;

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato la suddetta nota. Pertanto, il 20/02/2010 l'Ufficio Istruttore ha comunicato la decadenza parziale per aver la Ditta ridotto complessivamente la consistenza del bestiame di 4,05 UBA rispetto all'impegno iniziale (riduzione di 1,20 UBA nell'annualità 2007 + riduzione di 2,85 UBA nell'annualità 2008). Alla Ditta veniva fatto obbligo di restituire le somme percepite rispetto alle 4,05 UBA oggetto di riduzione, nonché la somma corrispondente alla riduzione del premio prevista dall'art. 40 del Reg. CE n.249/2001, maggiorata degli interessi di legge;

PREMESSO che, in data 24/03/2010, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento, chiedendo l'applicazione dell'art. 1, del D.M. n° 1564 del 22/01/2009;

VISTO l'art. 1 del D.M. n° 1564 del 22/01/2009, il quale prevede che "le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del reg. CE n. 1698/2005 (omissis) possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno. (omissis) alle modifiche in diminuzione presentate entro e non oltre l'annualità 2009, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA, previste al presente decreto";

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 714

DEL 01/03/2011

CONSIDERATO che nelle domande di conferma per le annualità 2007 e 2008 la Ditta non ha comunicato la riduzione delle UBA ed ha inoltre dichiarato un numero di capi superiore rispetto a quelli certificati dalla BDN;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte non applicabile il D.M. n° 1564 del 22/01/2009;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot.n. 795 del 26/01/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Tedde Andrea (prot. n. 2975 del 24/03/2010);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato